

Sentenza n. 03 – del 13/03/2018
Stagione sportiva 2018

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Riunitasi il giorno 13 marzo 2017 alle ore 14:00 presso gli Uffici Federali composta da:

Avv. Goffredo BARBANTINI – Presidente
Avv. Augusto DI MARZIANTONIO – Componente
Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

per decidere in ordine al ricorso proposto dalla Società ASD Hockey Sarzana avverso il provvedimento del G.S.N. contenuto nel C.U. n. 80 del 07 marzo 2018;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato, impugnava la sanzione disciplinare comminata con il predetto Comunicato Ufficiale, da un lato eccependo la mancanza di data e di firma nel supplemento arbitrale, dall'altro sostanzialmente negando la ricostruzione dei fatti così come operata dall'arbitro nel supplemento del 04 marzo 2018.

Sentita tramite videoconferenza Skype la Sig.ra Sacconi Elisabetta, Vice Presidente della Società ricorrente la quale, riportandosi integralmente al ricorso depositato in atti, ribadisce che non c'è stato alcun gesto scurrile da parte del giocatore Borsi Davide nei confronti del pubblico di casa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Priva di fondamento risulta innanzitutto l'eccezione della mancanza di data e firma nel supplemento arbitrale in quanto le stesse sono presenti nel documento originale depositato agli atti benché non visibile in quello inviato al ricorrente a causa di una errata scansione. Nel merito si precisa che il referto arbitrale gode di fede privilegiata e pertanto le deduzioni difensive non appaiono idonee a contestare quanto in esso rilevato. Le sanzioni tuttavia non appaiono adeguate a quanto rappresentato dall'arbitro ed in relazione alla pregressa condotta dell'atleta il quale non risulta aver avuto, negli ultimi 5 anni, sanzioni disciplinari a suo carico.

P.Q.M.

La C.S.A. ritiene congruo rideterminare la sanzione come segue:

- riduce ad una giornata la squalifica a Borsi Davide, annullando per l'effetto la relativa ammenda pari ad euro 150,00.

Dispone la restituzione della metà della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Goffredo BARBANTINI
F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO
F.to Avv. Gianluca SIMEONI